legalitax
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

NEWSLETTER N. 39/2018
del 29 settembre 2018

AREA TAX

CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

La deducibilità e l'imputazione temporale delle perdite su crediti

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

Il diverso trattamento fiscale delle partecipazioni detenute in società nazionali ed estere

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Le prestazioni di servizi divengono fiscalmente rilevanti solo al momento del pagamento del corrispettivo

In caso di contestata antieconomicità delle operazioni effettuate la prova della liceità spetta al contribuente

Il diritto alla detrazione dell'Iva sussiste anche se manca la dichiarazione annuale

In caso di mancata assegnazione del codice identificativo al cessionario l'onere della prova spetta al cedente

GIURISPRUDENZA DI MERITO

La deducibilità degli accantonamenti per la copertura del rischio inerente ai contratti IRS

CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

La deducibilità e l'imputazione temporale delle perdite su crediti

Agenzia delle entrate – Risposta all'istanza di interpello del 21 settembre 2018, n.12

L'Agenzia delle entrate, in tema di reddito d'impresa, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla corretta imputazione temporale e alla deducibilità delle perdite su crediti, maturate nei confronti di un debitore assoggettato a procedure concorsuali. In particolare, l'Amministrazione finanziaria, ha chiarito che, ai sensi dell'art.101, comma 5 del Tuir, alla luce dell'interpretazione autentica di cui all'art.13, comma 3 del dlgs 14 settembre 2015, n.145, il corretto periodo temporale di competenza della perdita su crediti realizzata dal contribuente è compreso tra, l'apertura della procedura concorsuale e l'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili.

torna su

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

Il diverso trattamento fiscale delle partecipazioni detenute in società nazionali ed estere

Corte di Giustizia – Sentenza del 20 settembre 2018, causa C-685/16

La Corte di Giustizia, in tema di imposte sui redditi, ha chiarito che, contrastano con il diritto comunitario, e in particolare con il principio di libera circolazione dei capitali, di cui agli artt.63 e 65 del trattato 25 marzo 1957, c.d. "Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea", le legislazioni degli Stati membri che, subordinano l'abbattimento dalla base imponibile degli utili derivanti da partecipazioni detenute in una società di capitali, avente la propria direzione commerciale e la propria sede in uno Stato terzo, a condizioni più rigorose rispetto a quelle previste per gli utili derivanti da partecipazioni detenute in una società di capitali di diritto nazionale. Infatti, secondo la Corte, lo scopo di tali norme è ostacolare comportamenti consistenti nel creare costruzioni puramente artificiose, prive di effettività economica, senza risolversi in mere presunzioni generali che ledano le libertà fondamentali, generando una difformità di trattamento tra i dividendi derivanti da partecipazioni detenute in società di capitali con sede estera e società con sede nazionale.

torna su

Le prestazioni di servizi divengono fiscalmente rilevanti solo al momento del pagamento del corrispettivo

Corte di Cassazione – Ordinanza del 7 settembre 2018, n.21870

La Corte di Cassazione, in materia di Imposta sul valore aggiunto ha chiarito che, ai sensi dell'art.6, comma 3, del Decreto Iva, le prestazioni di servizi sono soggette ad imposta soltanto se rese verso corrispettivo, e si considerano effettuate all'atto del relativo pagamento, cosicché prima di tale momento non sussiste l'obbligo, ma solo la facoltà, di emettere fattura e di pagare l'imposta. Ne consegue, secondo la Suprema Corte, che la pretesa fiscale relativa ad una prestazione di servizi non può prescindere, in mancanza di fatturazione o auto fatturazione spontanea, dalla prova che il pagamento del corrispettivo sia stato effettuato, non essendo sufficiente la dimostrazione della mera sussistenza materiale della prestazione.

torna su

In caso di contestata antieconomicità delle operazioni effettuate la prova della liceità spetta al contribuente

Corte di Cassazione – Ordinanza del 7 settembre 2018, n.21859

La Corte di Cassazione, in tema di imposte sui redditi ha chiarito che, in caso di contestazione da parte dell'Amministrazione finanziaria dell'antieconomicità di un'operazione, basata su una contabilità complessivamente inattendibile in quanto contrastante con i criteri di ragionevolezza, spetta al contribuente l'onere di provare la liceità dell'operazione stessa. In particolare, sostiene la Corte, ai fini della prova non è sufficiente che il giudice tributario constati la regolarità della documentazione cartacea, soprattutto nell'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria, a sostegno della non veridicità della fatturazione, adduca una serie di elementi tra cui (i) l'appartenenza della società contribuente ad un gruppo societario a base familiare; (ii) l'eccessivo importo fatturato rispetto a quello per prestazioni analoghe svolte a favore di società dello stesso gruppo; (iii) l'eccessività dell'importo fatturato rispetto alla tipologia di attività espletata e (iv) la convenienza in termini fiscali della sovrafatturazione sia per la società contribuente che per il gruppo.

torna su

Il diritto alla detrazione dell'Iva sussiste anche se manca la dichiarazione annuale

Corte di Cassazione – Ordinanza del 7 settembre 2018, n.21797

La Corte di Cassazione, in tema di Imposta sul valore aggiunto ha chiarito che, secondo il principio di neutralità dell'Iva, pur in mancanza di dichiarazione annuale è riconosciuto il diritto alla detrazione dell'eccedenza di imposta risultante dalle dichiarazioni periodiche e da regolari versamenti. Inoltre, secondo la Suprema Corte, è onere del contribuente dimostrare, in sede contenziosa, la sussistenza dei requisiti sostanziali del diritto alla detrazione, il quale, non può essere negato se dimostrato in concreto che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad Iva e riferiti ad operazioni imponibili.

torna su

In caso di mancata assegnazione del codice identificativo al cessionario l'onere della prova spetta al cedente

Corte di Cassazione – Ordinanza del 24 agosto 2018, n.21102

La Corte di Cassazione, in tema di Imposta sul valore aggiunto, e con riferimento al regime di esenzione dall'Iva delle cessioni intracomunitarie, di cui all'art.41 del dl 30 agosto 1993, n.331, ha chiarito che, è onere del cedente provare che l'operazione sia effettivamente una cessione comunitaria. In particolare, secondo la Suprema Corte, la mancata attribuzione al cessionario del codice identificativo richiesto per gli operatori intracomunitari (c.d. *Vat information exchange system* o *Vies*) non impedisce di inquadrare l'operazione tra le cessioni intracomunitarie, qualora il cedente dia prova dei requisiti sostanziali richiesti dall'art.28 *quater*, comma 1, lett.*a*), della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n.388, ossia (i) il perfezionamento dell'effetto traslativo del diritto sul bene; (ii) l'avvenuta spedizione o trasporto della merce in altro Stato membro; (iii) la sua materiale uscita dal territorio dello Stato membro del cedente.

torna su

GIURISPRUDENZA DI MERITO

La deducibilità degli accantonamenti per la copertura del rischio inerente ai contratti IRS

Commissione Tributaria Regionale di Napoli – Sentenza del 27 giugno 2018, n.6292/5/2018

La Commissione Tributaria Regionale di Napoli, in tema di deducibilità dei costi, ha chiarito che, gli accantonamenti per la copertura del rischio inerente al contratto denominato *Interest rate swap* (*IRS*), ai sensi dell'art.109, comma 5, del Tuir, non possono essere dedotti se la società non opera nel settore creditizio o finanziario, mancando il requisito della inerenza del costo alla attività d'impresa.

torna su

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli
dott. Flavio Notari

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 22 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it